

## L. 23 dicembre 2009, n. 191 <sup>(1)</sup>. (art. 2 cc. 186bis e 187)

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).*

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.

---

(...)

### **Art. 2.** (*Disposizioni diverse*)

(...)

186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli *articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli *articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. <sup>1</sup>

187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'*articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al *citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992* e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* .

(...)

---

<sup>1</sup> Per la proroga del termine, di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*, l'*art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011* e, successivamente, l'*art. 13, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14* testualmente recita: "*Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.*"